

Circolare nr. 36 del 29 novembre 2016

L'AUTOCONSUMO DI BENI E SERVIZI E LA NORMATIVA IVA

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

*È facile quando si gestisce un **negozio di alimentari** o un **negozio di abbigliamento** (ad esempio) o comunque una qualsiasi attività, essere portati a **prelevare beni o utilizzare servizi per uso e consumo personale o dei propri familiari** senza mai chiederci se **dobbiamo battere lo scontrino, emettere una ricevuta fiscale o fattura**. Non è così semplice e scontato, forse è meglio approfondire l'argomento e chiarire quali siano gli **obblighi** in capo all'imprenditore **quando preleva beni o effettua prestazioni di servizi per fini personali o comunque extra-aziendali***

NORMATIVA IVA DI RIFERIMENTO PER L'AUTOCONSUMO DI BENI

**ART. 2, CO. 2, N. 5),
DPR 633/72**

*Costituiscono **cessioni di beni** gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.*

Costituiscono inoltre cessioni di beni:

... omissis..

5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19;

**ART. 6, CO.2,
LETT. C), DPR 633/72**

***Le cessioni di beni si considerano effettuate** nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.*

... omissis...

In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:

... omissis...

c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni.

GLI OBBLIGHI IN CAPO AL CONTRIBUENTE

Dalla lettura coordinata delle due norme di riferimento reperibili nel Decreto IVA, se ne desume che:

- la **destinazione di beni aziendali a fini privati e personali (autoconsumo, appunto)** sono assimilati alle cessioni di beni,

- **ad esclusione:** dei beni per i quali **al momento dell'acquisto non sia stata operata la detrazione** ex art. 19, DPR 633/72.
- Pertanto, ne emerge che **qualora si destini un determinato ammontare per fini personali**, diverso, quindi, da quello aziendale, **l'operazione sarà soggetta a tutti gli obblighi previsti dagli artt. 21 e seguenti DPR 633/72** (*emissione di scontrino o fattura, annotazione del relativo corrispettivo nel registro apposito o in quello delle fatture, conseguente liquidazione e versamento dell'IVA ecc..*).

IL MOMENTO DI ESIGIBILITÀ IVA

Ponendo poi il caso che il negoziante di abbigliamento/contribuente fosse stato ligio al dovere e avesse compreso che il prelievo dal proprio negozio di un bene fosse da assoggettare ad IVA, l'art. 6, co.2, lett. c), DPR 633/72 dispone in questo caso che:

Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento all'atto del prelievo dei beni.

Ciò starebbe a significare che **nel preciso momento in cui il contribuente preleva il bene per portarlo con se, dovrà procedere all'emissione di fattura o all'emissione di scontrino.**

PRESTAZIONI GRATUITE DI SERVIZI

La disciplina, ai fini IVA, delle **prestazioni gratuite di servizi** è contenuta nell'art.3 del DPR 633/73.

In particolare il comma 3 di tale articolo prevede che **le prestazioni gratuite di servizi sono rilevanti ai fini IVA** nel caso in cui:

- l'**imposta** afferente agli **acquisti** di beni e servizi relativi alla loro esecuzione è **detraibile**;
- l'operazione è di **valore superiore a 25,83** euro;
- si tratta di prestazioni di servizi effettuate per l'**uso personale o familiare** dell'imprenditore o a **titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa**;
- si tratta di prestazioni diverse da:
 - somministrazioni nelle mense aziendali;
 - prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria a favore del personale dipendente;
 - operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che, senza scopo di lucro, perseguono finalità educative, culturali, sportive e di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Le prestazioni di servizio rese senza corrispettivo, nel caso in cui siano escluse dal campo di applicazione del tributo in base all'art.3 del DPR 633/72, sono **escluse anche dall'obbligo di emissione della ricevuta fiscale (C.M. 75/1973).**

Le prestazioni che rientrano fra quelle rilevanti ai fini IVA, come sopra indicate, sono **imponibili ai fini IVA** e si **dovrà procedere all'emissione di fattura o ricevuta fiscale.**



Non viene invece, considerata imponibile, l'autoconsumo di servizi da parte dell'artista o del professionista.

AUTOCONSUMO INTERNO

L'espressione **autoconsumo**, fin qui esaminata, viene normalmente usata per intendere la *destinazione di beni o servizi dell'impresa al consumo personale o familiare dell'imprenditore* o per *finalità estranee all'impresa*.

Si parla in questi casi di **autoconsumo esterno**.

A questo si affianca l'**autoconsumo** cosiddetto **interno**, cioè il consumo di beni o servizi, normalmente destinati alla vendita, all'interno dell'impresa per finalità legate all'attività economica esercitata.

Esempio.

L'imprenditore che produce attrezzature minute e/o ricambi destinati al mercato, utilizza parte di esse nei propri reparti di produzione per la manutenzione dei propri macchinari.

In questa ipotesi si parla di autoconsumo interno.

L'autoconsumo interno è **irrilevante ai fini IVA**

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina Facebook

